



La responsabilità di asd e ssd: chi risponde delle sanzioni?


Prof. Avv. Barbara Agostinis

Docente di diritto dello sport Università degli Studi di Urbino

b.agostinis@libero.it



dipende:



- 1) dalla natura del sodalizio;**
- 2) dalla tipologia della sanzione**

Art. 90 legge 289/2002 c. 17

- Gli enti sportivi dilettantistici



Seguenti forme:

- a) associazione sportiva senza personalità giuridica (*ex artt. 36 ss. c.c.*)
- b) associazione sportiva con personalità giuridica (D. P. R. 361/2000);
- c) società sportiva di capitali (spa o srl) e cooperativa senza fine di lucro; **società lucrativa (legge di bilancio 2018)**

NB Per diventare ente dilettantistico:

Sono necessarie:


- **L'affiliazione a FSN; EPS; DSA**

(primo "ingresso" nel mondo sportivo);


- **L'iscrizione al registro CONI**

(acquisizione «definitiva» dello status di ente dilettantistico)

Affiliazione ad un organismo di riferimento




Riconoscimento provvisorio



Delibera del 11/11/2004 n. 1288 del CONI (Cons. naz.)

alle F.s.n., E.p.s., D.s.a., è delegato il **potere di compiere solo un riconoscimento provvisorio** a fini sportivi, il riconoscimento definitivo è collegato all'iscrizione al registro CONI


Riconoscimento definitivo:



Iscrizione Registro CONI

CONI unico ente certificatore (ex art. 7 d.l. 136/2004)

In virtù di quest'attribuzione:



elenco delle (uniche) attività sportive dilettantistiche
riforma del Registro Coni

Iscrizione registro CONI


•Riconoscimento ai fini sportivi

•**Art. 7 d.l. 28/5/2004 n. 136 convertito nella l. 27/7/2004 n. 186:**

•il Coni è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche;

•Solo i sodalizi sportivi riconosciuti dal CONI (attraverso l'iscrizione al Registro) possono far parte del sistema sportivo dilettantistico e possono godere delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 90 c. 18, l. 289/2002

Riconoscimento sportivo:




imprescindibile per:

- lo status di ente sportivo dilettantistico;
- fruizione delle agevolazioni fiscali ex art. 90 l. 289/02



**diverso dal riconoscimento della
personalità giuridica
(può esserci o meno, condiziona la responsabilità)**


A.S.D.



Con personalità giuridica;

Senza personalità giuridica.

Associazione riconosciuta



- **Autonomia patrimoniale perfetta**

Associazione non riconosciuta



- **Autonomia patrimoniale imperfetta**


Differenza = diverso *iter* di costituzione

•Riconoscimento della personalità giuridica

L'ente è un soggetto giuridico distinto dai singoli soci che lo compongono anche sotto il profilo patrimoniale



- Autonomia patrimoniale perfetta



Per i debiti contratti dall'associazione riconosciuta risponde solo l'associazione con il proprio patrimonio

ASD con personalità giuridica



Iter

- Atto pubblico per la costituzione (atto notarile);
- Rispetto requisiti *ex art. 16 c.c.*;
- Meritevolezza dello scopo;
- **Congruità del patrimonio** al raggiungimento dello scopo = tutela per i terzi;
- Richiesta da effettuare alle prefetture o alle regioni

Personalità giuridica = iscrizione nel registro
delle persone giuridiche

- Se anche attività commerciale rilevanti a fini IVA =
iscrizione nel REA (repertorio notizie economiche
ed amministrative presso la camera di commercio)

Società sportive di capitali e cooperative:

- **Autonomia patrimoniale perfetta**
- Atto pubblico per costituzione;
- **Capitale sociale minimo;**

Autonomia patrimoniale perfetta

Maggiore complessità

in fase di costituzione

+

Maggiori controlli

=

Minore responsabilità


per amministratori e dirigenti

A. S.D. senza personalità giuridica




- la maggioranza dei sodalizi sportivi;
- *iter* di costituzione più semplice;
- non è richiesto l'atto pubblico ma un semplice **accordo scritto tra gli associati** (da registrare all'Agenzia Entrate per benefici fiscali);
- Necessario il rispetto dei requisiti statutari di cui all'art. 90, c. 18, L. 289/2002

- L'ente **NON E'** un soggetto giuridico distinto dai singoli che lo compongono



Autonomia patrimoniale imperfetta

Minori controlli nella fase iniziale = maggiore responsabilità a tutela dei terzi; in assenza di controlli sul patrimonio...i creditori non possono fare affidamento su un patrimonio adeguato



A fronte della minore complessità nella fase di formazione e dei minori controlli sull'ammontare e congruità del patrimonio



Maggiore responsabilità dei singoli dirigenti e/o associati

Art. 38 c.c.

**Per le obbligazioni assunte dalle persone
che rappresentano l'ente ...**

- Risponde l'associazione con il proprio patrimonio;
- ... anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione

Art. 38 c.c. = obbligazioni assunte dall'ASD. Quali?



- a) Obbligazioni contrattuali;
- b) obbligazioni derivanti da fatto illecito
es. violazione degli obblighi relativi alla normativa antinfortunistica;
- c) obbligazioni tributarie;
- d) indirette: es. derivante da fatto dei dipendenti e dei collaboratori (art. 2049 - 1228 c.c.);

Chi risponde? Oltre all'asd con il


Patrimonio (fondo comune):

- Contributi degli associati (quote associative e quote di frequenza);
- Beni acquistati con tali somme;
- Tutti i beni pervenuti all'asd



- **Indivisibile per tutta la vita dell'ente**

Chi risponde?



**Coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ASD ...
la responsabilità non è collegata alla titolarità della
rappresentanza dell'associazione, ma all'ingerenza
nell'attività dell'ente **(e spendita del nome, ingenerando
affidamento)****

non c'è responsabilità automatica per dirigenti e amministratori, ma la
responsabilità ricade su chi ha assunto le obbligazioni =

VA PROVATA!!!!

Cass. Civ., sez. VI, 04/04/2017, n. 8752

«La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente».

Giurisprudenza costante (onere della prova spetta al creditore) *ex plurimis*:

Cassazione civile, sez. trib., 10/09/2009 n. 19486, in *Il sole*
24 Ore terzo settore, 2009, p. 12
(*associazione sportiva non riconosciuta*)
Cass., 17/6/2008 n. 16344;

Principio per cui



«la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 38 c.c., non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza formale dell'associazione ma si fonda sull'attività negoziale concretamente svolta e sulle obbligazioni assunte verso i terzi che hanno confidato sulla solvibilità e sul patrimonio di chi ha concretamente agito»
si applica anche ai debiti di natura tributaria

E nel caso di successione nelle cariche?



La legge tace

Cass. Civ., sez. VI, 23/02/2018, n. 4478
art. 38 e avvicendamento nelle cariche sociali



lettura consolidata dell'art. 38 c.c.

- a) si presta a strumentalizzazioni a fini elusivi;
- b) non considera i poteri attribuiti dalle disposizioni in materia tributaria al rappresentante fiscale, che, non solo è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, ma anche ad operare le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all'emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti

nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente,

in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo.

«ai fini dell'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima in materia tributaria **non è solo l'ingerenza** di tale soggetto nell'attività dell'ente che rappresenta, **ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti**, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell'attività negoziale dell'ente, abbia comunque provveduto all'espletamento di tutte le verifiche necessarie per il corretto adempimento degli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità»

- Fino quando permane la responsabilità?
Che succede se vi è successione nella carica?



- Si considerano le caratteristiche della responsabilità


Corte di Cassazione Sentenza 19486 del 10.09.09

La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere **accessorio**, anche se **non sussidiario**, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di **garanzia ex lege**, ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente

- **Natura della responsabilità ex art. 38 c.c.:**
 - **Garanzia, ex lege, simile alla fidejussione:** il soggetto risponde illimitatamente con tutto il proprio patrimonio
 - **Obbligazione accessoria solidale e non sussidiaria:** non sussidiaria, perché non è necessaria la preventiva escussione del fondo; solidale, poiché gli amministratori potranno successivamente rivalersi nei confronti dell'ente

- Simile ad una fidejussione quindi:



- Creditore deve agire entro sei mesi (1957 c.c) dalla scadenza dell'obbligazione
- Ratio  evitare che la posizione del garante sia pregiudicata da un'eccessiva inerzia della controparte

Entro sei mesi agire con mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito in sede di cognizione o esecuzione:

Pertanto inidonei:

un precetto non seguito da esecuzione

un semplice atto stragiudiziale

una denuncia o querela presentate in sede penale

un ricorso per accertamento tecnico preventivo

la partecipazione del creditore all'adunanza dei creditori convocata a seguito della proposta di concordato preventivo presentata dal debitore

Idonei:

avvisi di accertamento dei redditi o dell'IVA (valore di titolo esecutivo), sembra giustificare la considerazione della notifica di tali atti in termini di "istanza" di cui all'art. 1957

- Fino quando permane la responsabilità?
Che succede se vi è successione nella carica?



- Garanzia personale di debito altrui
- Non c'è successione nel debito, la responsabilità permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza (limitatamente al periodo in cui è stato ricoperto l'incarico)

L'ex dirigente può essere chiamato a rispondere anche dopo alcuni anni per le passività sorte durante la carica ma accertate successivamente

esempio: omesso versamento IVA; omesso versamento contributi previdenziali.

N.B!! In caso di variazione nelle cariche opportuno inventario delle posizioni debitorie in essere (passaggio di consegne)

Cass. 27 dicembre 1991 n. 13946

In relazione ai contributi assicurativi previdenziali relativi a rapporti di lavoro dei dipendenti di un'associazione non riconosciuta, e del cui mancato versamento debba rispondere personalmente e solidalmente ai sensi dell'art. 38 cod. civ. la persona che ha agito in nome e per conto della associazione (stipulando i contratti)

Casistica: Corte di Cassazione, n. 25748/08; n. 858/08; n. 26290/07;
n. 5746/2007;

Corte di Cassazione n. 455/05 : Responsabilità in capo a chi ha agito anche
dopo la cessazione dalla carica

l'ex presidente di un'associazione non riconosciuta è
legittimato passivo per le obbligazioni assunte quando era
presidente

risarcimento per mancato rilascio di un immobile –
contratto concluso dal medesimo- con la conclusione del
contratto (in nome e per conto dell'associazione)
garante dell'adempimento di tutte le obbligazioni (anche
riconsegna/risarcimento per ritardo), obbligazione
personale non trasmissibile ai successori

Ratio: Con la conclusione del contratto
(in nome e per conto dell'associazione)
è
garante dell'adempimento di tutte le
obbligazioni (anche
riconsegna/risarcimento per ritardo),
obbligazione personale non
trasmissibile ai successori

⑩ obbligazioni sorte su base contrattuale

- rispondono dell'obbligazione anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione

⑩ obbligazioni sorte "ex lege" (es: adempimenti fiscali, sicurezza, debiti di imposta) Cass. Civ., sez. VI, 17/06/2015, n. 12473

risponde del tributo omesso e per la sanzione chi ha diretto l'ente nel periodo considerato (solo per le obbligazioni sorte nel periodo dell'investitura) => **Legale rappresentante = Presidente**

•Responsabilità ex-lege

- presidente in carica al momento in cui si è verificato l'atto o il comportamento da cui è scaturita la responsabilità;
- valutare se il presidente abbia svolto l'atto censurato in piena autonomia, ovvero con un mandato da parte del proprio consiglio,
- oppure se si tratta di un'attività di competenza dell'intero consiglio e non imputabile al solo presidente.

•Responsabilità in campo tributario

- 1. Responsabilità patrimoniale ex art. 38 cc per **imposte e interessi** => il presidente risponde quale co-obbligato in solido
- 2. Responsabilità patrimoniale **diretta per sanzioni tributarie** => il presidente risponde in prima persona in quanto autore della violazione
- 3. Responsabilità **penale** per commissione di «**reato tributario**»

- 1. Responsabilità patrimoniale ex art. 38 cc per **imposte e interessi** => il presidente risponde quale co-obbligato in solido

• Per i debiti di imposta è chiamata a rispondere l'associazione PIU' il presidente - o più esattamente

• *«il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali, alle sole obbligazioni sorte nel periodo dell'investitura»* (Cassazione Civile Sez. Tributaria, sent. 12.03.2007, n. 5746)

• Si tratta sempre di obbligazione accessoria e solidale

- 2. Responsabilità patrimoniale **diretta per sanzioni tributarie**
=> il presidente risponde in prima persona in quanto autore della violazione – obbligato in proprio

- **Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472**

- Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

- **Art. 2 - Sanzioni amministrative.**

- 1...

- 2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

se le violazioni tributarie sono reati?

**Responsabilità penale
è personale**



art. 27 Cost.

Avv. Barbara Agostinis



Es: fatture per operazioni inesistenti



Avv. Barbara Agostinis



•**DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000 n. 74**

•**Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

•*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

• L'emittente di fatture per operazioni inesistenti non concorre nel reato di cui all'art. 2 (in deroga ai principi generali del diritto penale) perché....

...può commettere il reato di cui al successivo art. 8

• **Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

• *1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

• *2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

• **Reato di pericolo; dolo specifico, quindi emissione è sempre reato (Cass. 8/7/2010 n. 26138)**

A proposito di reato: Cass. 23/1/2018 n. 2741

Fatto:

Tre amministratori di una srl, indagati per il reato di omesso versamento delle ritenute (ex articolo 10-*bis*, Dlgs 74/2000) operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti della società (per un ammontare complessivo di circa 169mila euro), certificate e dichiarate dal Presidente del Consiglio

i singoli componenti del consiglio di amministrazione «*destinatari diretti dell'obbligo di versamento...*»



Oltre al legale rappresentante della società:

- Anche gli altri due:



- In una società a responsabilità limitata, nella quale la gestione ordinaria è affidata a più persone disgiuntamente, infatti, ciascun amministratore è autonomamente e singolarmente in grado di porre in essere gli atti estintivi delle obbligazioni che impegnano la società. Il pagamento dell'obbligazione tributaria, quindi, costituisce atto giuridico che qualunque amministratore può compiere validamente, non trattandosi di atto di gestione in senso stretto.

Nel caso di specie

La ripartizione delle competenze ha natura esclusivamente organizzativa e interna e non si traduce in un limite al potere di rappresentanza generale della società (art. 2475-bis, c.c.) che spetta a ciascun amministratore in quanto tale...”,

La suddivisione interna di competenze

- Non limita la capacità del singolo amministratore di compiere atti giuridici estintivi delle obbligazioni, anche perché al presidente del consiglio di amministrazione non è stata conferita alcuna specifica delega tributaria

Responsabilità dell'ente non è penale, ma amministrativa.

1. per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo;

2. L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse proprio o di terzi

decreto legislativo 231/2001

Grazie per l'attenzione

Avv. Barbara Agostinis

b.agostinis@libero.it